

DISPOSIZIONI
PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
eseguiti direttamente dal Commissario delegato avvalendosi della Regione Toscana
(Allegato A.6 dell'Ordinanza Commissariale n. 12 del 14 aprile 2014)

Le presenti disposizioni si applicano ad alcune opere previste nell'Allegato A.6 dell'ordinanza commissariale n. 12 del 14/04/2014 relativa al "Piano degli Interventi Urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 1° Gennaio al'11 Febbraio 2014 nel territorio della Regione Toscana" (di seguito "Piano"), eseguite direttamente dal Commissario delegato avvalendosi dell'Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia. Prevenzione sismica (d'ora in poi Ufficio Tecnico del Genio Civile).

Art. 1 - Disposizioni generali

1. Le presenti disposizioni si applicano alle attività eseguite direttamente dal Commissario delegato, avvalendosi dell'Ufficio Tecnico del Genio Civile, finalizzate all'attuazione delle opere previste dal "Piano degli Interventi Urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 1° Gennaio al'11 Febbraio 2014 nel territorio della Regione Toscana" (di seguito "Piano"), di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 157 del 5 marzo 2014.
2. Gli interventi oggetto del Piano costituiscono interventi urgenti e indifferibili di ripristino e di messa in sicurezza idrogeologica resi necessari a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Regione Toscana nei mesi di gennaio-febbraio 2014 ai fini di scongiurare ulteriori aggravamenti, nonché il persistere degli attuali pericoli per l'incolumità pubblica.
3. Per l'attuazione di tutti gli interventi del Piano riferiti al Commissario delegato, questi si avvale dell'Ufficio Tecnico del Genio Civile per i necessari adempimenti di natura tecnica, amministrativa e contabile, in conformità alle disposizioni legislative vigenti ed alle disposizioni impartite dal Commissario. L'Ufficio Tecnico del Genio Civile opera per conto del Commissario assumendo la competenza in ordine a tutte le fasi procedurali finalizzate alla realizzazione dell'opera, con la conseguente titolarità dei poteri e delle responsabilità ad esse connesse e l'adozione dei relativi decreti dirigenziali ove necessari. In particolare sono di competenza dell'Ufficio Tecnico del Genio Civile:
 - la redazione ed approvazione del progetto dell'opera;
 - l'affidamento dei lavori, la direzione e il collaudo dei medesimi;
 - le eventuali procedure di occupazione ed espropriazione;
 - la predisposizione dei pagamenti conseguenti le attività sopra indicate;
 - la rendicontazione dell'intervento;
 - la trasmissione dei dati di monitoraggio.
4. Per il monitoraggio, l'assistenza alle attività contrattuali e gli adempimenti contabili di bilancio e di rendicontazione il Commissario si avvale rispettivamente del Settore Prevenzione Rischio Idraulico e Idrogeologico, del Settore Contratti e del Settore Contabilità.
5. La realizzazione delle opere è vincolata alla copertura finanziaria indicata per ciascuna di esse nel Piano; non sono consentiti aumenti di spesa. Ove l'Ufficio Tecnico del Genio Civile rilevi la necessità di un aumento di spesa, ne dà comunicazione al Commissario ed al Settore Prevenzione Rischio Idraulico e Idrogeologico per gli eventuali provvedimenti conseguenti.
6. L'Ufficio Tecnico del Genio Civile per ogni intervento di propria competenza, nomina all'interno della propria struttura, il Responsabile Unico del Procedimento e lo comunica al Settore Prevenzione Rischio Idraulico e Idrogeologico.
7. Gli interventi previsti nel Piano possono essere attuati anche per stralci funzionali ove ne ricorrano le ragioni di opportunità e convenienza, dandone comunicazione al Commissario delegato e al Responsabile del Settore Prevenzione Rischio Idraulico e Idrogeologico.

8. L'Ufficio Tecnico del Genio Civile deve comunicare al Commissario e al Settore Prevenzione Rischio Idraulico l'adozione di tutti gli atti di propria competenza inerenti l'attuazione dell'intervento, con particolare riferimento a quelli relativi all'approvazione dei progetti e alle procedure di gara e affidamento.

Art. 2 - Progettazione degli interventi

1. Per tutte le attività tecniche di progettazione degli interventi, per gli incentivi di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006, compreso quello al R.U.P., per le attività di indagine, di redazione del piano di sicurezza e coordinamento, di direzione e contabilità dei lavori, emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo, di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, comunque da rendicontare ai sensi del successivo articolo 7 e omnicomprendente di IVA ed ogni altro onere, è riservata una quota massima pari al 10% dell'ammontare complessivo del finanziamento previsto nel Piano.
2. Per interventi il cui finanziamento complessivo risulta inferiore o uguale a € 200.000,00, il limite di cui al comma precedente, sulla base della complessità e della natura del progetto in questione, può essere elevato al 15%.
3. Quale riferimento economico della progettazione deve essere utilizzato il prezzario regionale attualmente in vigore e, per le voci ivi mancanti, devono essere utilizzati i prezzi riferiti all'area territoriale ove viene realizzato l'intervento. Di ciò deve essere dato evidenza negli elaborati progettuali.
4. Gli incentivi di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 non possono essere erogati che a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione oppure dal collaudo se dovuto.
5. L'Ufficio Tecnico del Genio Civile applica la facoltà prevista dall'art. 93 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 che consente di omettere uno dei primi due livelli di progettazione previsti dal comma 1 del medesimo articolo, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissivo e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1 lettere a), b), e c).
In tal caso tutti gli adempimenti che il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità") riferisce al livello progettuale omissivo devono essere effettuati in riferimento al livello di progettazione successivo.
6. L'Ufficio Tecnico del Genio Civile, completata la fase di progettazione e prima di procedere alla relativa approvazione, trasmette il progetto, su supporto informatico, al Settore Prevenzione Rischio Idraulico e Idrogeologico, specificando altresì se l'intervento da realizzare è conforme alle previsioni urbanistiche, se necessita dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, e se necessita della procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità.
7. Resta ferma la procedura per la validazione dei progetti di cui agli articoli 44 e s.s. del DPR n. 207/2010.
8. Il Responsabile unico del procedimento dovrà richiedere il codice CUP e il codice CIG con riferimento alla Stazione Appaltante Commissario delegato C.F.: 94079030485.

Art. 3 - Approvazione dei progetti

1. L'Ufficio Tecnico del Genio Civile procede all'approvazione del progetto a seguito dell'acquisizione di tutti i pareri e nulla osta necessari, provvedendo, ove necessario, alla convocazione della conferenza dei servizi in conformità agli art. 3 e 13 del OCDPC n.157/2014
2. L'Ufficio Tecnico del Genio Civile provvede alla comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto al Settore Prevenzione Rischio Idraulico e Idrogeologico.

Art. 4 - Materiali litoidi e vegetali

1. I materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua in attuazione del Piano, possono, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi nelle zone montane o pedemontane, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto

con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti.

2. Il valore assunto per i materiali litoidi deve essere conforme ai canoni demaniali vigenti e il progetto oltre alla documentazione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa statale e regionale vigente deve contenere:
 - L'inquadramento della dinamica d'alveo del tratto di corso d'acqua oggetto di intervento, dal quale emerga la necessità di estrazione del materiale, la sua quantificazione, gli effetti in termini di riduzione del rischio e considerazioni in merito alla durabilità nel tempo dell'intervento.
 - Le modalità di prelievo e stoccaggio del materiale.
 - Le modalità di controllo delle quantità estratte anche attraverso rilievi topografici in corso d'opera oltre che all'inizio e al termine dei lavori.
 - l'indicazione dei quantitativi dei materiali in esubero che non possono essere utilizzati nell'ambito dello stesso appalto/cantiere.

Art. 5 - Monitoraggio e controllo sull'attuazione dell'intervento.

1. L'Ufficio Tecnico del Genio Civile, ove non già effettuato ai sensi di vigenti disposizioni, provvede entro 7 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che approva le presenti disposizioni, alla trasmissione al Settore Prevenzione Rischio Idraulico e Idrogeologico del cronoprogramma dell'intervento.
2. L'Ufficio Tecnico del Genio Civile provvede altresì, immediatamente dopo l'approvazione del progetto esecutivo, all'invio, al Settore Prevenzione Rischio Idraulico e Idrogeologico, del cronoprogramma delle lavorazioni di cui all'art. 40 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento deve trasmettere al Settore Prevenzione Rischio Idraulico e Idrogeologico, con cadenza trimestrale e comunque quando ne venga fatta richiesta, lo stato di attuazione dell'intervento. Il R.U.P. fornisce tempestivamente tutte le informazioni richieste e necessarie ai fini della sua attività, anche utilizzando le procedure informatiche e le piattaforme di monitoraggio predisposte dalla Regione Toscana, ed in particolare comunica tempestivamente ogni scostamento temporale dal cronoprogramma superiore a 30 giorni.
4. Il cartello di cantiere identificativo di ciascun intervento deve contenere la stampa dello stemma del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale e della Regione Toscana e la seguente dicitura: "L'intervento è finanziato nell'ambito dell'OCDPC 157/2014 con risorse del Governo-Dipartimento di Protezione Civile Nazionale e della Regione Toscana".

Art. 6 - Rimodulazione del quadro finanziario del piano e varianti in corso d'opera

1. Il quadro finanziario del Piano è soggetto a rimodulazione, anche per stralci, a seguito della definizione del fabbisogno finanziario dei singoli interventi successiva alla relativa aggiudicazione.
2. L'Ufficio Tecnico del Genio Civile, nell'atto di aggiudicazione dei lavori, può rimodulare il quadro economico dell'intervento adeguando, fino al massimo del 5% dell'importo contrattuale, oltre IVA, la somma a disposizione per imprevisti, attingendo dal ribasso d'asta al netto del 50% del ribasso conseguito.
3. Le economie a seguito dei ribassi d'asta ulteriori rispetto a quelli mantenuti nel quadro economico dei singoli interventi ai sensi del comma 2 sono destinati per il 50% a fondo di riserva per la copertura delle eventuali occorrenze relative all'attuazione dell'intervento, per l'altro 50% possono essere destinate, nel rispetto delle procedure di cui all'OCDPC n. 157/2014, al finanziamento di ulteriori interventi urgenti e indifferibili.
4. L'Ufficio Tecnico del Genio Civile deve comunicare al Settore Prevenzione Rischio Idraulico ed Idrogeologico l'approvazione di eventuali varianti o comunque di rimodulazioni del quadro economico, che, nel rispetto dei commi precedenti, utilizzano il fondo di riserva di cui al comma 3.
5. L'utilizzo dell'ulteriore 50% delle economie derivanti dal ribasso d'asta, qualora non rimodulato ai sensi del comma 1, potrà essere utilizzato solo previa autorizzazione del Commissario.

6. Il Responsabile Unico del Procedimento, immediatamente a seguito dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, trasmette al Settore Prevenzione Rischio Idraulico ed Idrogeologico il quadro economico dell'intervento al netto del ribasso d'asta con indicato il ribasso d'asta conseguito.

Art. 7 – Modalità di erogazione

1. L'Ufficio Tecnico del Genio Civile inoltra le richieste di liquidazione all'addetto al riscontro contabile e per conoscenza al Settore Prevenzione Rischio Idraulico ed Idrogeologico.
2. Le fatture, pertanto, dovranno essere intestate al Commissario delegato ex OCDPC 157/2014 - C.F.: 94225020489 e dovranno riportare il riferimento all'Ufficio Tecnico del Genio Civile. Le liquidazioni saranno effettuate mediante ordinativo dal Commissario delegato a valere sulla contabilità speciale n. 5804.

Art. 8 – Rendicontazione

1. Per ogni intervento di propria competenza l'Ufficio Tecnico del Genio Civile deve predisporre la documentazione necessaria per la rendicontazione della spesa entro il 10 gennaio di ogni anno.
2. La documentazione viene presentata, in originale e in copia conforme, compilando per ogni intervento il modello DS-R allegato all'ordinanza n. 19/2014, con la seguente documentazione in relazione a quanto già erogato dal commissario:
 - Quadro economico aggiornato;
 - Atti di approvazione del progetto;
 - Atti di affidamento di incarichi e lavori;
 - Stati di Avanzamento dei Lavori;
 - Determine di impegno e liquidazione;
 - Mandato di pagamento quietanzato;
 - Fatture di pagamento;
 - Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo.
3. L'Ufficio Tecnico del Genio Civile consegna al Settore Prevenzione del Rischio Idraulico e Idrogeologico il modulo DS-R e la relativa documentazione allegata in originale per un riscontro della stessa, mantenendone copia conforme per eventuali controlli da parte della ragioneria dello Stato. L'addetto al riscontro contabile provvede alla verifica ed alla consegna della documentazione alla Ragioneria dello Stato allegandola al rendiconto delle entrate e delle spese dell'intervento delegato e alla sezione dimostrativa dei crediti e dei debiti secondo lo schema stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.